

Nomina dei COMPONENTI AVVOCATI

A seconda delle dimensioni del distretto fanno parte del Consiglio giudiziario 2, 3 o 4 avvocati *"con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto"*.

La legge 111/2007 modificando l'art. 9 del Decreto Legislativo 25/2006:

- ha stabilito in **10 gli anni di esercizio** della professione necessari per la nomina;

- ha precisato che **deve trattarsi di avvocati iscritti ad uno degli albi del distretto**.

Nessuno ha mai sollevato il problema se i due requisiti debbono considerarsi congiuntamente.

Il Consiglio Nazionale Forense ha inoltre predisposto nel 2008 propri criteri da seguire per le nomine, chiarendo che:

sono designati **"un rappresentante indicato dal Consiglio dell'Ordine distrettuale"** (due per i distretti oltre 600 magistrati) **ed uno o due rappresentanti indicati "dai Consigli dell'Ordine circondariali"**, tenuto conto del rilievo provinciale della sede dell'Ufficio giudiziario" e privilegiando i Presidenti dei Consigli e l'anzianità professionale¹

In dettaglio:

"A) nei distretti con meno di 350 magistrati, è designato un rappresentante indicato dal Consiglio dell'Ordine distrettuale ed un rappresentante indicato dai Consigli dell'Ordine circondariali, tenuto conto del rilievo provinciale della sede dell'Ufficio giudiziario e, in caso di pluralità di indicazioni, si privilegiano i Presidenti dei Consigli e l'anzianità professionale; B) nei distretti con numero di magistrati compreso fra 351 e 600, è designato un rappresentante indicato dal Consiglio dell'Ordine distrettuale e due rappresentanti indicati dai Consigli dell'Ordine circondariali, tenuto conto dei parametri espressi al precedente capo A); C) nei distretti con più di 600 magistrati, sono designati due componenti, fra quelli indicati dal Consiglio dell'Ordine distrettuale, privilegiando i Presidenti o i Componenti del Consiglio dell'Ordine distrettuale, tenendo conto anche della eventuale precedente esperienza nei Consigli giudiziari, laddove sia stata segnalata, tenendo conto della anzianità di iscrizione. Gli altri due componenti sono designati tenendo conto delle indicazioni formulate dai Consigli dell'Ordine circondariali, privilegiando i Presidenti dei Consigli e, comunque, tenendo conto della anzianità di iscrizione".

